



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale non sono cumulabili nel medesimo giudizio

Le domande di risarcimento dei danni e di *separazione personale* con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "*causa petendi*", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il *cumulo* nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di *connessione* "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.

NDR: in tal senso Cass. 18870/2014.

Tribunale di Bari, sentenza del 17.2.2021

...omissis...

La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.

Com'è noto, l'articolo 151 comma 1 c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Nel caso di specie deve ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, tanto sul piano soggettivo che oggettivo.

Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibilmente determinatosi tra le parti, quale si desume dalla loro condotta di vita, tenuto conto che risulta pacifico e non contestato che gli stessi vivono separati sin dal 2015 e da allora non constano significativi episodi di riconciliazione.

Tali obiettivi e plurimi elementi evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, a causa delle insanabili divergenze tra le parti, onde deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Quanto alla domanda di addebito, formulata da entrambe le parti in via principale e riconvenzionale, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, la addebita al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.

In particolare, come osservato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore", non essendo in tal caso necessario provare l'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio ed essendo il giudice del merito "esonero dal dovere di comparare con tali condotte, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale", in quanto tali condotte, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono insuscettibili di qualsivoglia giustificazione (Cass., 22/03/2017, n.7388; Cass., 21/03/2018, n.6997; Cass. 10/12/2018, n. 31901).

La giurisprudenza di merito (si veda ex multis Trib. Milano, sent. n. 4669/2015) è altresì concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorché il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale.

Alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte e valutate tutte le risultanze probatorie del giudizio, nel caso di specie deve ritenersi che siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al X, come richiesto in via principale dalla Y, in quanto lo stesso si è reso responsabile di lesioni personali e minacce a danno della moglie e dei figli, comportamenti accertati in sede penale (cfr. la sentenza n. 2117/16 del Tribunale di Bari prodotta in atti che ha dichiarato il X colpevole, tra gli altri, dei reati di lesioni personali perpetrati nei confronti della moglie e della figlia minore A., condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione, pena poi ridotta a mesi 6 in appello) e talmente gravi da creare una frattura allo stato irreparabile non solo con il coniuge ma anche nel rapporto affettivo con i figli.

Di contro, la richiesta di addebito avanzata dal resistente in via riconvenzionale andrò rigettata, non avendo trovato riscontro le deduzioni, già di per sé generiche addotte a supporto della stessa.

Ciò nonostante, la domanda di risarcimento del danno endofamiliare formulata in via principale dalla ricorrente andrà dichiarata inammissibile in questa sede, dovendo semmai essere proposta in un distinto ed autonomo giudizio.

Difatti, come da tempo condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale" (si veda Cass. civ., n. 18870/2014 e successive pronunzie conformi).

In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e all'affidamento dei figli ancora minorenni *omissis*, è utile ricordare che l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori è previsto nel nostro ordinamento quale regime ordinario regolante i rapporti tra genitori e figli a seguito dell'adozione di provvedimenti giudiziali ad essi relativi e che, per tale ragione ed in base all'art. 337 quater c.c., a tale regime può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, in particolare qualora l'inadempimento degli obblighi genitoriali suggerisca una generale inidoneità del genitore ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.

Orbene, per quanto di interesse, l'affidamento dei minori - per il breve tempo che li distanzia dal raggiungimento della maggiore età - continuerà ad essere di natura esclusiva e in favore della madre, così come stabilito con ordinanza ex art. 709 ter c.p.c. del 25.11.2015, con conferma dell'assegnazione alla Y della casa familiare in cui convive con i figli, in quanto anche dalla lettura dell'elaborato peritale risulta evidente il totale allontanamento emotivo dei figli dal padre e l'inidoneità di quest'ultimo a garantire agli stessi una crescita sana ed equilibrata, a causa dei comportamenti altamente pericolosi e disfunzionali che il X ha posto in essere nel corso degli anni. Per tali ragioni, deve rigettarsi la richiesta del X di vedersi assegnata l'unità immobiliare sita al piano terra facente parte della casa coniugale, non essendo ciò consentito dall'art. 337-sexies c.c. e non ritenendosi allo stato opportuna una così stretta vicinanza fra i due coniugi separati nonché fra il padre e i figli.

Circa il diritto di visita, data l'età dei due figli ancora minorenni *omissis*, ormai prossimi alla maggiore età, questi ultimi potranno vedere il padre se e quando lo riterranno più opportuno e compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi di entrambi.

Va rilevato che in sede presidenziale con ordinanza del 14.07.2015 era stato previsto a carico del resistente un assegno complessivo di euro 400,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento dei figli *omissis*, oltre aggiornamenti Istat annuali e il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi.

Alla luce della situazione economico-reddituale del resistente e senza trascurare le spese da cui è gravato mensilmente ed il fatto che non contribuisca da anni al pagamento pro quota della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, il Tribunale ritiene di dover incrementare detti importi, tenuto conto per un verso del fisiologico incremento delle quotidiane esigenze dei figli connesso alla loro crescita (arg. da Cass. civ. n. 2191/2009 e successive pronunzie conformi), inclusa la figlia A. che nonostante percepisca un assegno d'invalidità pari ad Euro 285,00 mensili come per legge, necessita sicuramente di un maggior supporto economico per far fronte alle ingenti spese di riabilitazione e di cura, e per altro verso del fatto che i ragazzi di fatto non hanno rapporti con il padre che dunque non contribuisce in natura alle loro esigenze durante il tempo in cui sono con lui.

Pertanto l'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli potrà essere riquantificato all'attualità in complessivi euro 600,00 mensili (euro 200,00 ciascuno) oltre alla

contribuzione paritaria alle spese straordinarie, sui cui troverà ormai applicazione il noto Protocollo siglato il 16.11.2017, con le modifiche apportate in data 8.07.2019).

Andrà infine confermato l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. già impartito dal giudice istruttore, non potendosi allo stato formulare una prognosi positiva di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato.

Le spese processuali seguono la soccombenza ampiamente maggioritaria del resistente, e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – Tabella 2, senza individuandosi concrete ragioni per discostarsi dai valori medi indicati relativamente allo scaglione di riferimento (giudizio di valore indeterminabile modesto, non superiore ad euro 26.000,00) alla luce dell'attività difensiva in concreto esercitata.

Allo stesso modo, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto depositato in data 12.12.2017, vanno poste in via definitiva a totale carico del resistente X, in quanto pienamente soccombente nel presente giudizio, con l'obbligo di rifondere eventuali anticipi già pagati dalla Y nel corso del giudizio.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Y, con ricorso depositato in data 15.05.2015, nei confronti di X, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo, con l'intervento del P.M. in sede, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi *omissis*; manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza; accoglie la domanda di addebito della separazione al convenuto X, proposta dalla ricorrente Y; rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente X in via riconvenzionale; conferma l'affidamento esclusivo *omissis*; dispone che il X potrà incontrare i figli minori, compatibilmente con le sue eventuali esigenze lavorative e con le esigenze dei figli, prossimi alla maggiore età, secondo le modalità e i tempi che gli stessi riterranno più opportuni accordandosi direttamente con lui e notiziandone anche la madre che non dovrà frapporre ostacoli; pone a carico di X, a decorrere dal dicembre 2020, l'obbligo di versare alla Y la complessiva somma di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (in ragione di euro 200,00 ciascuno), oltre adeguamento annuale Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli da individuarsi e rimborsarsi secondo le modalità indicate nel protocollo siglato il 16.11.2017, con le modifiche apportate in data 8.07.2019, disponendo che il pagamento avvenga direttamente a carico del datore di lavoro del X ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c. come già indicato dal G.I. con ordinanza del 25.11.2015 da ritenersi qui richiamata e trascritta; condanna X a rimborsare a Y le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.933,00, di cui euro 98,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso spese forfetarie 15%, I.V.A. e C.N.P.A., come per legge; pone in via definitiva a carico di X il pagamento delle spese della CTU psicologica espletata dalla dott.ssa *omissis*, così come liquidate con decreto depositato in data 12.12.2017, con l'obbligo di rifondere eventuali anticipi già pagati dalla Y nel corso del giudizio. D chiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**I'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Casella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

